



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 05/2011
Marzo 2011*

Scadenzario Giugno 2011

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Bilancio di previsione
- Patto di stabilità interno
- Ordinamento autonomie locali
- Contabilità e regole di gestione
- Ordinamento finanziario e contabile
- Entrate
- Spese
- Mutui
- Servizi pubblici
- Pubblico impiego
- Sostituto d'imposta

Bilancio di previsione

Termine per l'approvazione

1. E' fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo. (*art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170*).

1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

1.2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2011, già prorogato al 31 marzo 2011. (*D.M. 17 dicembre 2010*) è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2011 (*D.M. 16 marzo 2011, in G.U. n. 70 del 26 marzo 2011*).

2. Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.1. Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

2.2. In caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2.3.La stretta correlazione fra la determinazione dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (*nota ministero economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602*).

3. Il bilancio di previsione rientra tra gli atti urgenti e improrogabili ed essendo l'organo consiliare chiamato a deliberare su provvedimento non rinviabile, in quanto vincolato nell'an e nel quando, il termine per l'approvazione non può subire rinvii o limiti per le consultazioni elettorali (*circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 6 aprile 2009, n. F.L. 6/2009*).

Mancata approvazione

1. Gli statuti degli enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento. (*art.1, c.3, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n.5/2002 U.R.A.E.L.*).

1.1. Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art.141 del TUEL.

1.2. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina, anche nell'anno 2011 provvede il Prefetto, così come nei precedenti anni dal 2002. (*art.1., c.1., D.L.29. dicembre 2010, n.225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.2.1. La proroga del regime giuridico è disposta fino al 30 aprile 2012. (*art. 1, c. 2quinquies*).

1.2.2. Con D.P.C.M. 25 marzo 2011, il termine è stato, tuttavia, prorogato al 31 dicembre 2011 (*in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011*).

1.3.La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:

a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;

b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;

c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare;

d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio. (*art.1, c.2, D.L. 22 febbraio 2002, n13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75*).

1.4. La diffida a provvedere deve recare l'esplicita avvertenza che in caso di omissione all'adempimento si procederà in via sostitutiva.

2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio. (*art.1., c.1., D.L.29. dicembre 2010, n.225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

2.1. La proroga del regime giuridico è disposta fino al 30 aprile 2012. (*art. 1, c. 2quinquies*).

2.1.1. Con D.P.C.M. 25 marzo 2011, il termine è stato, tuttavia, prorogato al 31 dicembre 2011 (*in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011*).

2.2. L'intervento sostitutivo comporterà avvio della procedura per lo scioglimento del consiglio solo nel caso che il provvedimento consegua all'accertata mancanza degli equilibri generali del bilancio e non già alla rilevata sussistenza degli equilibri dei quali prendere atto, unitamente allo stato di attuazione dei programmi.

Certificazione di bilancio

1. Il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione sono tenuti alla sottoscrizione delle certificazioni di bilancio, da redigere obbligatoriamente sui principali dati. (*art.161, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

2. Con D.M. interno 15 febbraio 2011 sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del bilancio di previsione dei comuni, delle province, delle unioni dei comuni e delle comunità montane per l'anno 2011. (*in suppl. ord. n. 66 alla G.U. n. 54 del 7 marzo 2011*).

2.1. Con D.M. interno 29 marzo 2011, sono state apportate modifiche al D.M. 15 febbraio 2011 relativo alla certificazione (*in G.U. n. 76 del 2 aprile 2011*).

2.1.1. Il termine per la trasmissione del certificato al ministero interno, esclusivamente per posta elettronica certificata, è fissato al 28 luglio 2011.

2.1.2. Gli enti che devono provvedere alla trasmissione tramite posta elettronica certificata per la prima volta, devono fare richiesta alla direzione centrale finanza locale, entro il 2 maggio 2011, della Userid e della password necessari per potere accedere alla trasmissione elettronica del certificato.

2.2. Tutti i dati finanziari certificati devono essere espressi in euro e arrotondati all'unità.

3. La mancata presentazione del certificato al ministero interno comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza. (*art.161, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

4. Copia del certificato deve essere trasmessa telematicamente alla sezione regionale della Corte dei conti nei tempi e con le modalità che saranno stabiliti con D.M.. (art.227, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

4.1. In mancanza del D.M. attuativo, la trasmissione alla Corte dei conti è curata dagli uffici territoriali del governo, per gli enti che provvedono alla trasmissione della certificazione in forma cartacea nonché su supporto informatico, e dalla direzione centrale finanza locale, per gli enti che provvedono a mezzo di posta elettronica certificata.

Patto di stabilità interno

Monitoraggio e verifiche

1. Con decreto direttoriale del ragioniere generale dello Stato, 18 marzo 2011, n. 0040089, è approvato il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2010 (in G.U. n. 75 dell'1 aprile 2011).

1.1. La certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, deve essere trasmessa a mezzo racc. A.R. al dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGEP A, via XX settembre 97, 00187 Roma, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011.

1.2. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo, comporta l'azzeramento dei trasferimenti statali corrisposti dal ministero interno, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. (art. 14, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.2.1. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

1.2.2. Qualora l'ente, approvando il rendiconto successivamente al 31 marzo, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione, è tenuto a stampare e inviare nuova certificazione (ottenuta dopo avere rettificato i dati del monitoraggio secondo semestre attraverso il sistema web) con le stesse modalità – raccomandata A/R (lett. D, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 30 marzo 2010, n. 15).

1.3. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applica solo la sanzione del divieto di assunzione di personale.

2. I comuni che, a partire dall'anno 2011, sono soggetti per la prima volta al patto, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto (www.pattodistabilita.rgs.tesoro.it), richiedendo una utenza (lett. C, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 30 marzo 2010, n. 15).

2.1. Poiché per stampare il modello di certificazione è necessario accedere all'applicazione web del patto di stabilità interno, che è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2010, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno stampare il modello se non dopo avere assolto all'obbligo di invio delle informazioni sul monitoraggio dell'anno 2010.

Ordinamento autonomie locali

Controlli e verifiche – Corte dei conti

1. Ai fini del referto in Parlamento della Corte dei conti sui risultati dell'esame compiuto sulla finanza locale, comuni e province devono compilare e restituire entro il 15 aprile 2011, via e-mail (indebitamento.sezioneautonomie@corteconti.it), il questionario sui dati relativi ai debiti fuori bilancio e ai disavanzi di amministrazione dell'esercizio 2010. (nota Corte dei conti, 9 marzo 2011).

Forme associative

1. Dal 1° aprile 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio 2011), sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti. (*art. 2, c. 186 bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.1. Entro il 31 marzo 2011 le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle ATO.

1.2. Ogni atto compiuto dalle ATO dopo il 1° aprile 2011 è da considerarsi nullo.

1.3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la fattispecie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. (*art. 1, c. 1, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42*)

1.4. La proroga del regime giuridico disposta fino al 31 marzo 2011, può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM.

1.5. Il termine è stato differito al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. 25 marzo 2011 (*in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011*).

Contabilità e regole di gestione

Esercizio provvisorio

1. Fino alla data di deliberazione del bilancio di previsione 2011 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2011, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. (*art. 163, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art.15, D.Lgs 12 aprile 2006, n.170; D.M. 16 marzo 2011*).

1.1. L'esercizio provvisorio, fino alla data di deliberazione del bilancio, deve intendersi automaticamente autorizzato, senza alcuna previa deliberazione consiliare.

2. La deliberazione consiliare di ricorso all'esercizio provvisorio sulla base del bilancio 2011 deliberato potrà essere adottata a seguito della deliberazione dello stesso nelle more dell'esecutività del bilancio. (*art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Flussi informativi

1. I dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali devono essere comunicati, da ciascun ente, al ministero dell'economia e finanze, con modalità e termini che saranno definiti con D.M. (*art.1, c.170, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. L'inadempienza comporta la sospensione dell'ultima rata del trasferimento ordinario.

1.1.1. I dati dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta di scopo, delle sanzioni e interessi devono essere trasmessi al ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, per i versamenti eseguiti dai contribuenti fino al 31 luglio dello stesso anno, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, per i versamenti eseguiti entro il 31 gennaio dello stesso anno. (*D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008*).

1.1.2. Con circolare del ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 24 marzo 2011, n. 4955/2011, sono fornite le istruzioni sulle modalità di trasmissione dei dati concernenti l'anno 2010.

1.1.3. I dati da trasmettere sono quelli relativi alle riscossioni con modalità diverse dal versamento unitario o mediante conto corrente postale, salvo, per quest'ultima fattispecie, che Poste Italiane S.p.a. non provveda alla rendicontazione dei bollettini.

1.1.4. Gli enti che non hanno provveduto alla trasmissione dei dati relativi alle annualità precedenti, devono provvedere utilizzando il canale telematico Entratel. Analogamente nell'ipotesi che si intenda sostituire i dati già trasmessi.

Servizi di riscossione

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'agenzia delle entrate, che le esercita mediante la costituenda "Riscossione S.p.a.". (*art.3, c.1 e 2, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248*).

1.1. La Riscossione S.p.a. può effettuare le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, dagli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica, dal 1° gennaio 2011. (*art.3, c.4, lett. b, n.1 e c.25 bis*).

1.2. Le aziende concessionarie che vengono acquisite dalla "Riscossioni S.p.a. possono trasferire ad altro soggetto abilitato le attività di riscossione svolte per conto di comuni e province, salvo diversa determinazione dell'ente locale, purchè le esercitino fino al 31 dicembre 2010. (*art. 3, c.24*).

1.3. I contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate locali possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2010. (*art.3, c.25*).

1.4. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui ai precedenti punti 6.1., 6.2. e 6.3. sono prorogati al 31 marzo 2011 (*art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.4.1. La proroga può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM.

1.4.2. Il termine è stato differito al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. 25 marzo 2011 (*in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011*).

Ordinamento finanziario e contabile

Enti locali dissestati

1. Sono approvati i nuovi criteri applicativi della procedura straordinaria di cui all'art.268 bis, c.1, del D.Lgs. 267/2000. (*circolare telegrafica ministero interno, direzione centrale locale, 27 luglio 2007, n. F.L. 16/2007*).

1.1. I criteri applicativi della procedura ed il modello che la commissione straordinaria per la prosecuzione del dissesto deve redigere per la conseguente approvazione ministeriale, sono disponibili sul sito del ministero dell'interno – finanza locale – studi, comunicazioni e commenti. (*comunicato 30 luglio 2007*).

2. Con D.M. 16 marzo 2011 sono stati definiti, per il triennio 2011-2013, i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica validi per gli enti in condizioni di dissesto. (*in G.U. n. 70 del 26 marzo 2011*).

2.1. Il rapporto medio per i Comuni, divisi in classi demografiche, è il seguente:

fino a 999 abitanti	1/98
da 1.000 a 2.999 abitanti	1/130
da 3.000 a 9.999 abitanti	1/144
da 10.000 a 59.999 abitanti	1/122
da 60.000 a 249.999 abitanti	1/106
oltre 249.999 abitanti	1/75

2.2. Il rapporto medio per le Province, divise in classi demografiche, è il seguente:

fino a 299.999	1/571
da 300.000 a 499.999 abitanti	1/452
da 500.000 a 999.999 abitanti	1/944

da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/810
oltre 2.000.000 abitanti 1/1062

3. Ai fini della rilevazione della massa passiva, sono inclusi i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente anche con provvedimento giurisdizionale, ma, comunque, non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione. (*art.5, c.2, D.L. 29 marzo 2004, n.80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 7 giugno 2004, n.25000/3038/200401489*).

Entrate

Trasferimenti statali

1. È stato disposto, in data 7 marzo, il pagamento di una quota del 50% per l'anno 2011 a titolo di rimborso degli oneri per la stabilizzazione del personale ex ente tabacchi italiani (*comunicato, ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 marzo 2011*).

1.1. Il saldo del restante 50% verrà disposto entro il 31 luglio 2011.

2. Con D.P.C.M. 1 ottobre 2010, sono stabiliti i criteri per l'erogazione del fondo per lo sviluppo delle isole minori (*in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2011*).

3. Dal 1° aprile 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio 2011) i contributi ordinari sono ridotti dell'ammontare del contributo annuale non più dovuto da comuni e province all'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. (*art. 7, c. 31sexies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

3.1. La proroga del regime giuridico, disposta fino al 31 marzo 2011, può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM.

3.2. Il termine è stato differito al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. 25 marzo 2011 (*in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011*).

Trasferimento statale – Compensativo ICI abitazione principale

1. La minore imposta accertata dall'anno 2008 dai comuni per effetto dell'esenzione dall'Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione introdotta dalla legge finanziaria 2008, è compensata da trasferimento statale. (*art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

1.1. Il fondo disponibile ripartito a favore dei comuni a titolo di compensazione della minore imposta accertata nell'anno 2008 è stato di euro 3.020 milioni, a fronte di 3.364 milioni di euro attestati con la certificazione di cui al D.M. 1 aprile 2009 quale gettito Ici riscosso per l'anno 2007 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

1.1.1. A copertura totale della minore compensazione per l'anno 2008, la differenza di 344 milioni di euro è stata finanziata sul bilancio statale 2011. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 24 febbraio 2011*).

1.1.2. Con provvedimento 16 marzo 2011 l'importo di 344 milioni di euro è stato assegnato ai comuni.

1.2. Per gli anni 2009 e successivi, il fondo è integrato annualmente, a totale copertura, di 760 milioni di euro (*art. 2, c. 127, lett. b, legge 23 dicembre 2009, n. 191*)

1.3. Nel fondo viene, quindi, stabilizzata una compensazione pari a 3.364 milioni di euro, equivalente ai minori introiti certificati.

1.4. Il trasferimento compensativo riconosciuto a ciascun comune viene erogato, per il 50%, entro e non oltre il 16 giugno e, per il restante 50%, entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio.

Spese

Studi e consulenze

1. Dall'anno 2011, la spesa annua per studi e consulenze non può superare il 20% di quella sostenuta per l'anno 2009. (*art. 6, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. L'affidamento di incarichi in violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

1.2. Nell'individuazione del parametro di riferimento, ossia se l'identificazione di "spesa sostenuta nell'anno 2009" debba intendersi con riguardo alla competenza ovvero alla cassa, il dato di cassa non appare funzionale ed, invece, il concetto deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità. (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 7/CONTR/11, depositata il 7 febbraio 2011*).

1.2.1. Per spesa "sostenuta" occorre intendere quella "impegnata" (*circolari ragioneria generale dello Stato, 14 febbraio 2006, n. 7, e 23 dicembre 2010, n. 40, e dipartimento funzione pubblica, 14 marzo 2011, n. 3/2011*).

1.2.2. Non sono da ricomprendere nel computo delle spese per studi e consulenze gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati.

2. Sono da considerare esclusi dal novero degli incarichi di studio e consulenza:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;

- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. (*deliberazione Corte conti, sezioni riunite, 15 luglio 2005, n.6; circolari dipartimento funzione pubblica, 15 marzo 2005, n. DPF/10558/85 e 15 luglio 2005, n.4*).

2.1. Gli incarichi di studio comportano lo svolgimento di un'attività concernente lo studio e la soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione, con la conseguenza di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati e le soluzioni proposte; di norma, gli incarichi di studio si identificano con le collaborazioni occasionali.

2.2. Gli incarichi di consulenza hanno contenuti che coincidono, come i precedenti, con il contratto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile ed assicurano all'amministrazione committente pareri, espressioni di giudizio, valutazioni, tramite prestazioni professionali che possono identificarsi anche con le collaborazioni coordinate e continuative.

Autovetture di rappresentanza e di servizio

1. Le modalità di utilizzo delle autovetture in dotazione, dettate con particolare riferimento alle amministrazioni dello Stato, sono applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni tenute, in generale, al perseguimento di politiche di contenimento della spesa. (*direttive, dipartimento funzione pubblica, 11 maggio 2010, n. 6/2010 e 28 marzo 2011, n. 6/2011*).

1.1. Per il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento della spesa, è opportuno che le amministrazioni adottino modalità trasparenti e razionali di gestione e utilizzo delle autovetture, nonché provvedimenti con cui vengono ridefiniti i soggetti aventi diritto all'utilizzo dell'autovettura per ragioni di servizio, con assegnazione in via esclusiva.

1.2. È aggiornato il monitoraggio generale delle autovetture in uso avviato nel 2010, che riguarda l'intero parco auto, compresi i mezzi adibiti a servizi specifici (come, ad esempio, le autovetture in dotazione alla polizia municipale), con dati relativi all'anno 2010.

1.2.1. Il questionario, da compilare on-line e trasmettere entro il 29 aprile 2011, deve essere anche pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Fondo finanziario di mobilità dei segretari

1. Dal 1° aprile 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio 2011) è soppresso il contributo annuale dovuto all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente. (*art.7, c.31sexies, aggiunto al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.1. Il termine può essere differito al 1° gennaio 2012 con D.P.C.M.

1.2. Il termine è stato differito al 1° gennaio 2012 con D.P.C.M. 25 marzo 2011 (*in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011*).

Elezioni amministrative 15/16 maggio 2011

1. Con circolare ministero interno, 25 marzo 2011, n. F.L. 4/2011, sono fornite indicazioni sulla competenza degli oneri per le elezioni amministrative del 15/16 maggio 2011, sulla disciplina dei riparti e sui rendiconti dei comuni.

1.1. Ai fini del rimborso delle spese sostenute per le elezioni provinciali, i comuni devono presentare rendiconto alla relativa amministrazione provinciale entro il 16 agosto 2011 e, in caso di ballottaggio, entro il 29 agosto 2011.

1.1.1. In ordine alle spese a carico dello Stato, il rendiconto deve essere trasmesso alla prefettura competente per territorio entro il 16 novembre 2011 e, in caso di ballottaggio, entro il 29 novembre 2011.

1.2. Ai fini del rimborso delle spese per le elezioni comunali e circoscrizionali, il rendiconto delle spese a carico dello Stato deve essere trasmesso alla prefettura competente per territorio entro il 16 novembre 2011 e, in caso di ballottaggio, entro il 29 novembre 2011.

1.3. In caso di contemporaneità delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, i rendiconti dei comuni devono essere corredati da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute con l'indicazione della spesa a carico delle amministrazioni interessate alle consultazioni e di quella a carico dello Stato.

Mutui

Certificazione

1. Con decreto interdipartimentale 11 marzo 2011 è stato approvato il certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2010, a valere sulle quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti. (*in G.U. n. 73 del 30 marzo 2011*).

1.1. La certificazione, sottoscritta dal responsabile del servizio, deve essere trasmessa alle prefetture competenti per territorio entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, a pena di decadenza, e non deve comprendere i mutui concessi dalla Cassa dd.pp., dall'Inpdap e dall'Istituto per il credito sportivo.

Servizi pubblici

Servizi demografici

1. Entro il 15 marzo 2011, i comuni devono segnalare il fabbisogno dei modelli cartacei ed elettronici delle carte d'identità per l'anno 2012 (*circolare ministero interno, direzione centrale servizi demografici, 8 marzo 2011, n. 6*).

2. E' stata implementata una nuova versione della procedura utilizzata dai comuni per la gestione e l'invio degli archivi comunali Aire al ministero (*circolare ministero interno, direzione centrale servizi demografici, 2 marzo 2011, n. 5*).

3. Con circolare ministero interno, direzione centrale servizi demografici, 10 marzo 2011, n. 8, sono fornite indicazioni per il censimento dei cittadini residenti all'estero.

4. Ogni comune deve controllare l'esattezza dei propri indirizzi PEC negli elenchi pubblicati sul sito www.indicepa.gov.it, disponendone l'aggiornamento in caso di variazioni e deve, altresì rendere noti i detti indirizzi PEC sul proprio sito (*nota ministero interno, direzione centrale, servizi demografici, 10 marzo 2011, n. 397*).

5. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° aprile 2011 (termine rinviato dal 1° gennaio 2011) devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono (*art. 3, c. 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

5.1. La proroga del termine può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM (*art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

5.2. Il termine è stato differito al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. 25 marzo 2011 (*in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011*).

Mobilità urbana

1. 'E rinviato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 il termine entro il quale dovrà essere emanato D.M. infrastrutture e trasporti recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni. (*art. 2, c. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nel testo modificato dall'art. 51, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.1. La proroga del termine può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM (*art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.2. Il termine è stato differito al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. 25 marzo 2011 (*in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011*).

Pubblico impiego

Assunzione di personale

1. Per comuni e province soggetti a limitazioni alle assunzioni, sono valide fino al 31 marzo 2011 (termine rinviato dal 31 dicembre 2010) le graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 30 settembre 2003 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazione delle assunzioni. (*art. 17, c.19, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; circolare UPPA, 18 aprile 2008, n. 4; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.1. La proroga del termine può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM (*art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.1.1. Il termine è stato differito al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. 25 marzo 2011 (*in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011*).

1.1.2. La proroga della vigenza si riferisce solo alle graduatorie relative a concorsi pubblici a tempo indeterminato e non consente di ricorrere allo scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni verticali già a decorrere dal 1° gennaio 2010. (*nota circolare dipartimento funzione pubblica, 22 febbraio 2011, n. 11786*).

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

1. Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 22 marzo 2011, n.9, sono state diramate le istruzioni per il monitoraggio della spesa del per-

sonale relativa all'esercizio 2010 e la compilazione dei modelli del conto annuale unitamente alla relazione illustrativa sulla gestione.

1.1. I modelli di rilevazione da utilizzare per il monitoraggio 2010 sono disponibili in formato elettronico nel sito internet del ministero economia e finanze (www.HomePageSico.mef.gov.it); devono essere inviati esclusivamente on-line e sottoscritti dal responsabile del procedimento e dal presidente del collegio dei revisori.

1.2. Per gli enti locali, escluse le province, i termini per la trasmissione della relazione sulla gestione 2010 sono fissati dal 24 marzo al 15 maggio 2011.

1.3. Per le province, i termini per l'invio sono stati fissati dal 15 giugno al 31 luglio 2011.

1.4. In caso di inadempienza, sono sospesi i versamenti a carico del bilancio dello Stato in favore degli enti e sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie sia agli enti che ai responsabili del procedimento.

1.5. Le sanzioni sono comminate anche nel caso in cui le informazioni fornite risultino incomplete e/o chiaramente inattendibili.

1.6. Tutte le province e gli 840 comuni facenti parte del campione d'indagine sono tenuti a trasmettere il modello di rilevazione trimestrale del personale dipendente e delle relative spese entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre.

Contratti di lavoro flessibile

1. Sono prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato di lavoro o in procinto di uscirne, che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 6.600,00 euro nel corso di un anno solare. (*art. 70, c. 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276*).

1.1. In deroga al divieto previsto dall'art. 1, c. 2, D.Lgs. 276/2003, è consentito alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per lo svolgimento di attività concernenti manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (*art. 70, c. 1, lett. d*)

1.2. La possibilità per gli enti locali di ricorrere allo strumento del lavoro accessorio, oltre che per le attività concernenti manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, si amplia ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzioni di edifici, strade, parchi, monumenti e in tutti i settori produttivi. (*art. 70, c. 1, lett. b, h-bis, c. 1 bis*).

1.3. Il ricorso ai giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado può essere effettuato, compatibilmente con gli impegni scolastici, solo nei giorni di sabato e di domenica e durante i periodi di vacanza. (*art. 70, c. 1, lett. e*).

1.4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio è consentito nel rispetto dei vincoli di contenimento delle spese di personale e del patto di stabilità interno. (*art. 70, c. 2 ter*).

1.5. In via sperimentale, per il solo anno 2010 e nel limite massimo di 3.000,00 euro, possono essere utilizzati con prestazioni di lavoro accessorio i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

1.5.1. Il termine del 31 dicembre 2010 è stato prorogato al 31 marzo 2011 e può essere ulteriormente differito con DPCM (*art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.5.2. Il termine è stato differito al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. 25 marzo 2011 (*in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011*).

Commissione di concorso

1. La giunta non è competente a designare la commissione esaminatrice preposta a giudicare i candidati in un concorso pubblico, spettando al dirigente la competenza sull'intera procedura di concorso (*sentenza Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 1408, depositata il 4 marzo 2011*).

Aspettative e permessi

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa non retribuita e che non vale ai fini dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali (*art. 18, c. 1, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

1.1. Nel periodo di aspettativa non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità per i pubblici dipendenti (*art. 18, c. 2*).

1.2. Restano salve le disposizioni in materia di aspettativa senza assegni per i dirigenti (*art. 18, c. 3*).

1.3. Entro il 31 marzo di ciascun anno, devono essere comunicati, per via telematica, al dipartimento della funzione pubblica, i dati relativi ai propri dipendenti che hanno fruito, nell'anno precedente, dei permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità (*art. 24, c. 4/6, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

1.3.1. La comunicazione, da rendersi anche se presso l'ente non ci sono dipendenti che fruiscono delle agevolazioni, deve essere fornita per via telematica (*circolare dipartimento funzione pubblica, 10 marzo 2011, n. 2/2011*).

Parità e pari opportunità

1. Entro il 23 marzo 2011 deve essere costituito, all'interno dell'ente, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici per il fenomeno del mobbing (*art. 57, c. 01/05, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunti dall'art. 21, c. 1, lett. C, legge 4 novembre 2010, n. 183*).

1.1. La mancata costituzione del comitato comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

1.2. Con direttiva presidenza del consiglio dei ministri, ministero per la p.a. e l'innovazione e ministero per le pari opportunità, 4 marzo 2011, sono dettate linee guida sulle modalità di funzionamento del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere e di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG), che assume, unificandole, tutte le funzioni dei precedenti comitati per le pari opportunità e paritetici sul fenomeno del mobbing.

1.2.1. Gli enti locali adottano le linee di indirizzo necessarie per l'attuazione, nel rispetto dei principi dettati dalle linee guida.

1.2.2. Il CUG deve essere costituito senza nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione, anche in forma associata per le amministrazioni di piccole dimensioni, e resta in carica quattro anni.

1.2.3. Entro il 30 marzo di ogni anno, il CUG deve redigere e trasmettere ai vertici politici ed amministrativi dell'ente una dettagliata relazione sulla situazione del personale, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di cui è garante, tenuto anche conto dei dati e delle informazioni fornite con la relazione di cui alla direttiva dipartimento funzione pubblica 23 maggio 2007 sulle azioni poste in essere per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne.

Responsabilità e sanzioni

1. Con circolare presidenza del consiglio dei ministri, 23 dicembre 2010, n. 14, sono forniti chiarimenti sulla disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare (*in G.U. n. 57 del 10 marzo 2011*).

Dirigenti

1. Va esteso agli enti locali il meccanismo di computo dei limiti dell'8% della dotazione organica della dirigenza entro cui conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per posti in dotazione organica ex art. 110, c. 1, TUEL (*deliberazione Corte dei conti, sezione riunite, n. 12/CONTR/11 e n. 13/CONTR/11, depositate l'8 marzo 2011*).

1.1. Il ricorso ad incarichi esterni è consentito nelle sole ipotesi in cui non si rinvenivano all'interno dell'ente persone dotate della qualificazione professionale richiesta.

2. 'E ancora consentito agli enti locali di ricorrere a contratti a tempo determinato per dirigenti e alte specializzazioni al di fuori della dotazione organica, ex art. 110, c. 2, TUEL, in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva (*deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite, n. 14/CONTR/11, depositata l'8 marzo 2011*).

2.1. La possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato è consentita solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente.

Personale ex Ente poste italiane

1. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso pubbliche amministrazioni sono prorogati al 31 marzo 2011, termine entro il quale il personale può essere inquadrato in ruolo nei limiti dei posti in organico. (*art. 1, c. 19, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.1. La proroga del termine può essere differita al 31 dicembre 2011 con DPCM (*art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.2. Il termine è stato differito al 31 dicembre 2011 con D.P.C.M. 25 marzo 2011 (*in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011*).

Sostituto d'imposta

Dichiarazioni

1. Dal 1° aprile 2011, (termine già rinviato dal gennaio 2010 al gennaio 2011) con dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, devono essere comunicati telematicamente i dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte. (*art. 44 bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.1. La proroga del termine può essere differita al 1° gennaio 2012 con DPCM (*art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

1.2. Il termine è stato differito al 1° gennaio 2012 con D.P.C.M. 25 marzo 2011 (*in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011*).

Ritenuta sui pignoramenti

1. Gli enti che eseguono pagamenti mediante pignoramento presso terzi per crediti riferiti a somme per le quali deve essere operata la ritenuta alla fonte, rivestono la qualifica di sostituti d'imposta e devono operare all'atto del pagamento una ritenuta d'acconto del 20%. (*art. 21, c. 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449*).

1.1. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate 3 marzo 2010

1.1.1. Con circolare agenzia entrate, 2 marzo 2011, n. 8/E, sono forniti chiarimenti per l'applicazione del provvedimento.

Adempimenti e scadenze

1 Giugno - Mercoledì

Pubblico impiego¹

- Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell'ente, dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale strutturati, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale. (*art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09*).

Sanzioni per violazioni codice della strada²

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2011. (*art.208, c.4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285*).

Programmazione del fabbisogno di personale²

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2011-2013 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale, salvo deroghe a tale principio, analiticamente motivate. La programmazione, elaborata con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, deve prevedere anche l'eventuale ricorso a contratti di somministrazione (ex lavoro interinale) con il numero dei lavoratori e le motivazioni che ne determinano il ricorso. (*art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; art.3, c.94, 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244; circolare dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 12 febbraio 2007, n.2; art. 6, c. 4 bis, e art. 17, c. 1, lett. d bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

- Sottoposizione a verifica dell'organo di revisione della programmazione 2011-2013 del fabbisogno di personale. (*art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

- Trasmissione della programmazione 2011-2013 del fabbisogno di personale al ministero dell'economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica. (*art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350*).

Formazione del personale²

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l'indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni. (*art. 7 bis, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).

Tributi locali³

- (Facoltative) Deliberazioni delle tariffe per l'anno 2011 dei tributi locali. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Tariffe e prezzi pubblici³

- (Facoltative) Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2011. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari²

- Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare al bilancio 2010. (*art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

Piano di contenimento delle spese²

- Deliberazione dell'organo esecutivo di approvazione del piano triennale di contenimento delle spese, con l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, e delle dotazioni strumentali degli uffici, con l'indicazione delle misure atte a limitare l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al solo personale che deve assicurare pronta e costante reperibilità ed a verificare il corretto utilizzo e con il corredo, in caso di dismissioni, della documentazione necessaria a dimostrare la congruità dell'operazione in termini di costi e di benefici. (*art. 2, c. 594, 595 e 596, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

- Pubblicizzazione del piano triennale di contenimento delle spese, attraverso l'URP ed il sito istituzionale dell'ente. (*art. 2, c. 598, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

Bilancio di previsione⁴

- Deliberazione di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2011. (*art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2011 all'organo di revisione per la resa del parere. (*art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

6 Giugno - Lunedì

Addizionale comunale all'Irpef

- Adozione D.P.R. relativo alla graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere di istituire o di aumentare l'addizionale comunale all'Irpef (*art. 5, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*).

Imposta di soggiorno

- Adozione D.P.R. di disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno (*art. 4, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*).

7 Giugno – Martedì

Bilancio di previsione⁴

- Presentazione all'organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 2011, munito del parere dell'organo di revisione. (*art. 174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; D.M. 17 dicembre 2010*).

15 Giugno – Mercoledì

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- (Termine iniziale) Trasmissione, da parte delle Province, della relazione sulla gestione 2010 (*circolare ministero economia e finanze, 22 marzo 2011, n. 9*).

16 Giugno – Giovedì

Trasferimento statale compensativo Ici

- Erogazione ai comuni del 50% del trasferimento compensativo per minore imposta accertata per effetto dell'esenzione Ici sull'abitazione principale. (*art.1, c.7, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

17 Giugno – Venerdì

Tracciabilità flussi finanziari

- Cessazione del periodo transitorio durante il quale i pagamenti in esecuzione di contratti stipulati fino al 6 settembre 2010 sprovvisti della clausola di tracciabilità potevano essere disposti senza indicazioni di CIG sui mandati (*art. 6, c. 2, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217*).

20 Giugno – Lunedì

Bilancio di previsione⁴

- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2011, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2011-2013 da parte dei membri dell'organo consiliare. (*art.174, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di maggio 2011, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

25 Giugno - Sabato

Federalismo patrimoniale

- Adozione di D.P.C.M. per l'individuazione e l'attribuzione agli enti locali dei beni immobili in uso al ministero della difesa non utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionali (*art. 5, c. 4, D.Lgs. 28 maggio 2010, n.85*).

- Adozione di D.P.C.M. per il trasferimento agli enti locali dei beni culturali demaniali che hanno formato oggetto di specifici accordi di valorizzazione (*art. 5, c. 5, D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85*).

29 Giugno - mercoledì

Conto degli agenti contabili interni⁵

- Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto relativo all'esercizio finanziario 2010 reso dall'economista, dal consegnatario di beni e dagli altri soggetti che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione di beni, nonché da coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti. (*art.233, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Conto del tesoriere⁵

- Trasmissione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del conto relativo all'esercizio finanziario 2010 reso dal tesoriere. (*art.226, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

30 Giugno - Giovedì

Trasferimenti statali

- Erogazione della prima rata del contributo statale a valere sul fondo per il contenimento delle tariffe, alimentato con le misure finanziarie derivanti dall'assoggettamento ad Iva di prestazioni di servizi non commerciali, per i quali è previsto il pagamento di tariffa da parte degli utenti, affidate dagli enti locali a soggetti esterni all'amministrazione. (D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33).
- Attribuzione della prima rata del contributo erariale per l'anno 2011, agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per Iva certificati. (D.M. 22 dicembre 2000).
- Erogazione ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti dell'intero contributo sul fondo nazionale ordinario degli investimenti e dei contributi ad esso assimilati. (D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).
- Erogazione dell'intero contributo 2011 per il finanziamento degli oneri per incremento degli stipendi ai segretari comunali. (D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).
- Erogazione dei contributi per i quali disposizioni normative non prevedano altra scadenza, nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione siano disponibili. (D.M. 21 febbraio 2002, n.3/2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Organi collegiali

- Adozione del provvedimento annuale, da parte del capo dell'amministrazione, della giunta e del consiglio, secondo le rispettive competenze, per l'identificazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organismo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali, ai fini della soppressione di quelli non identificati. (art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno subito nel 2010 una perdita del gettito Ici superiore a 1.549,37 euro ed allo 0,50% della spesa corrente prevista nel bilancio, per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le minori entrate per l'integrazione, in pari misura, dei trasferimenti statali. (art.64, c.1, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197; art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296).
- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, da parte dei comuni che hanno beneficiato nel 2010 di un gettito Ici superiore al 30% rispetto a quello riscosso prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, della certificazione attestante le maggiori entrate per la riduzione, in misura pari all'eccedenza di gettito superiore al predetto 30%, dei trasferimenti statali. (art.64, c.2, legge 23 dicembre 2000, n.388; D.M. 1 luglio 2002, n.197; art.1, c.712, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Cessione di crediti

- Comunicazione annuale alla ragioneria generale dello stato, ispettorato generale bilancio, Div. V, dell'entità complessiva delle cessioni di crediti effettuate nell'anno precedente e del prezzo medio delle cessioni medesime. (art.8, D.L. 28 marzo 1997, n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e circolare ministero tesoro, 30 marzo 1998, n.30).

Verifica di cassa

- Seconda verifica trimestrale ordinaria 2011, da parte dell'Organo di revisione, della cassa dell'ente, della gestione del servizio di tesoreria e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni. (art.223, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Prestazioni ai soggetti bisognosi

Verifica annuale della persistenza dei presupposti per la concessione di prestazioni pecuniarie o in natura a favore di soggetti bisognosi e comunicazione dell'esito degli accertamenti al dipartimento della funzione pubblica (*art.1, c.266, legge 662/1996*).

Incarichi retribuiti a pubblici dipendenti⁶

- Comunicazione in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento della funzione pubblica, degli incarichi retribuiti autorizzati o conferiti a propri dipendenti nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicati:

- a) le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
- b) le ragioni di conferimento o dell'autorizzazione;
- c) i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati;
- d) la rispondenza del conferimento o dell'autorizzazione ai principi del buon andamento dell'amministrazione;
- e) le misure che intendono adottare per il contenimento della spesa. (*art.53, c.12, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).

- Trasmissione di dichiarazione in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento della funzione pubblica, da parte delle amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi retribuiti a propri dipendenti, di non avere conferito o autorizzato incarichi. (*art.53, c.12, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165*).

- Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento della funzione pubblica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, dei compensi erogati direttamente nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti, e dei compensi erogati da terzi, sempre nell'anno precedente, per gli incarichi autorizzati, sulla base delle comunicazioni fornite da questi ultimi entro il 30 aprile. (*art.53, c.13, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165*).

- Comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al dipartimento della funzione pubblica, dei compensi percepiti nell'anno precedente dai dipendenti per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio. (*art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165*).

Collaboratori e consulenti esterni⁶

- (Termine stimato) Comunicazione semestrale al dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico o dell'ammontare dei compensi corrisposti. (*art.53, c.14, D.Lgs.30 marzo 2001, n.165*)

Sostituto d'imposta

- Termine per la comunicazione all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei beneficiari di contributi corrisposti nell'anno 2010 e assoggettati a ritenuta d'acconto, dell'ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti e dell'imposta trattenuta. (*art.20, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605*).

- Termine per la comunicazione all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dei soggetti cui sono state corrisposte nell'anno 2010 indennità di esproprio, occupazione o per cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi assoggettate a ritenuta d'imposta, dell'ammontare delle somme erogate, della causale dei pagamenti e dell'imposta trattenuta. (*art.11, c.8, legge 30 dicembre 1991, n.413*).

Collocamento obbligatorio

- Comunicazione semestrale alla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento funzione pubblica, dell'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e delle assunzioni relative a detto personale previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni ed effettuate nel primo semestre dell'anno. La comunicazione deve, comunque, essere resa entro il 31 dicembre di ogni anno. (*art.7, D.L. 10 gennaio 2006, n.4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n.80*).

Patrimonio pubblico

- Comunicazione al ministero economia e finanze, dipartimento del tesoro, in modalità telematica, attraverso il portale “Patrimonio della P.A. a valori di mercato” dei dati rettificativi o integrativi di quelli già inviati, relativi ai fabbricati e terreni di proprietà dello Stato o dello stesso ente che effettua la comunicazione, in affitto chiunque sia il soggetto locatario, in uso governativo o altro. (art. 2, c. 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191; comunicato e nota ministero economia e finanze, dipartimento tesoro, 24 febbraio 2010, n. DT16132/10)

Rendiconto¹

- Trasmissione, da parte dell'organo di revisione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti di una relazione sul rendiconto 2010, sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte medesima con allegato rapporto annuale sui risultati dell'analisi e revisione delle procedure di spesa adottate per garantire la tempestività dei pagamenti. (art. 1, c. 167, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 9, c. 1, lett. a, nn. 3 e 4, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

Misurazione e valutazione della performance

- Deliberazione consiliare della “relazione sulla performance” che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente, rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, gli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato (art. 10, c. 1, lett. b, art. 15, c. 2, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150).

- Pubblicazione della “relazione sulla performance” sul sito istituzionale dell'ente in apposita sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito” e successiva presentazione della stessa alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza (art. 11, c. 6 e c. 8, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150)

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani⁷

- (Facoltativa) Deliberazione di determinazione delle tariffe per l'anno 2011. (art.238, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tariffe per la cremazione⁷

- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione 2011 programmato nel Dpef. (art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 maggio 2006; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Addizionale comunale all'Irpef⁷

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare dell'aliquota da applicare sui redditi 2011. L'esecutività della deliberazione è differita alla data di pubblicazione su sito informatico. (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296; art. 5, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

- Trasmissione al Ministero dell'economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di copia conforme all'originale, della deliberazione istitutiva o modificativa dell'aliquota dell'addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica. (D.M. 31 maggio 2002).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di fissazione di soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. (art.1, c.3 bis, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360).

Imposta di soggiorno⁷

- (Facoltativa) Deliberazione istitutiva dell'imposta di soggiorno nei comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte (*art. 4, c. 1 e 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*).

Regolamenti sulle entrate⁷

- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale. (*art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Servizi a domanda individuale⁷

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l'anno 2011. (*art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Aree e fabbricati⁷

- Deliberazione di verifica, per l'anno 2011, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. (*art.172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Imposta comunale sugli immobili⁷

- (Facoltativa) Deliberazione a valere per l'anno 2011, relativa a (non in aumento del tributo):

- 1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni;
- 2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- 3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili (*art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265*);
- 4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati (*art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504*);
- 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro (*art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504*);
- 6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili (*art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504*);
- 7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta (*art.8, c.3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504; art.58, c.3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446*);
- 8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (*art.3, c.56, legge 23 dicembre 1996, n.662*);
- 9) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, fino all'esenzione dell'imposta a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo (*art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244*);

10) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e comuni confinanti con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (*art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431*).

11) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta e previo incremento dell'aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili i cui proprietari non si siano impegnati all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (*art.5 bis, c.4, D.L. 27 maggio 2005, n.86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148*).

12) riduzione dell'aliquota, fino all'esenzione, oppure detrazioni dall'imposta per gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (*art.1, c.593, legge 23 dicembre 2005, n.266*);

13) aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico e per le unità immobiliari oggetto degli interventi. (*art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, dall'art. 1, c. 6, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

14) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri (*art.59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446*);

15) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale. (*artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Imposta di scopo⁷

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare (non istitutiva o in aumento) sull'imposta di scopo destinata alla copertura di non oltre il 30% delle spese per la realizzazione di opere pubbliche. (*art.1, c.146, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Tassa provinciale ambientale⁷

- (Facoltativa) Deliberazione della misura (non in aumento) per l'anno 2011. (*art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 2006, n.152; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari⁷

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda l'applicazione, dall'anno 2011, nel territorio comunale dell'imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. (*art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l'esercizio 2011, se adottato, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat. (*art.7 octies, c.1, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Imposta provinciale di trascrizione⁷

- (Facoltativa) Deliberazione (non istitutiva o in aumento) sull'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione. (art.52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche⁷

- (Facoltativa) Deliberazione delle tariffe (non in aumento) e degli eventuali interventi esonerati per l'anno 2011, qualora non sia stato adottato il regolamento per l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze. (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche⁷

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda l'assoggettamento a canone, dall'anno 2011, in sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione della tariffa del canone, se applicato, per l'esercizio 2009. (art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni⁷

- (Facoltativa) Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze. (art. 3, c.5 e art.35, c.2, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2010 o modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l'applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, a decorrere dall'anno 2012, relativamente alle affissioni di carattere commerciale. (art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2010 o modificativa di essa, che prevede l'esenzione dall'imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati. (art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tassa sui concorsi⁷

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33. (art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica⁷

- (Facoltativa) Deliberazione di maggiorazione in misura non superiore all'importo del 2010, per garantire il funzionamento integrale del ciclo dei rifiuti (art. 2, c. 2bis, lett. b, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10).

Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica⁷

- (Facoltativa) Deliberazione di maggiorazione in misura non superiore all'importo del 2010, per garantire il funzionamento integrale del ciclo dei rifiuti (*art. 2, c. 2bis, lett. c, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10*).

Tributi locali⁷

- (Facoltativa) Deliberazioni delle tariffe per l'anno 2011 dei tributi locali. (*art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell'ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo. (*art.1, c.168, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi locali. (*art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi. (*art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Tariffe e prezzi pubblici⁷

- (Facoltativa) Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2011. (*art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

Programma triennale lavori pubblici⁷

- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2011 – 2013, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno. (*D.M. 9 giugno 2005; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari⁷

- Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare al bilancio di previsione 2011. (*art. 58, c. 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

Bilancio di previsione

- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 composto da bilancio annuale 2011, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2011/2013. (*art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170; D.M. 17 dicembre 2010*).

Concessioni edilizie⁸

- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto. (*art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865*).

- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l'esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente. (*art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350*).

Esercizio provvisorio

- Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1° gennaio 2011, se la deliberazione del bilancio 2011 non dovesse ancora essere stata adottata. (*art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2011 approvato. (7) (art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Competenze gestionali degli assessori⁸

- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l'anno 2011, ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l'esigenza, in sede di approvazione del bilancio. (art.53,c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388).

¹ Termine stimato.

² Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta.

³ Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell'organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge. (Gli adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge).

⁴ Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 30 giugno.

⁵ Termine stimato in caso di deliberazione del rendiconto alla scadenza del 30 aprile.

⁶ L'omissione degli adempimenti non consente di conferire nuovi incarichi.

⁷ Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

⁸ Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio.